

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 21 giugno 2011 un contratto di prestito da rimborsare con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 31 ottobre 2015.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.194,64 di cui:

- Euro 623,20 a titolo di "commissioni di mediazione";
- Euro 212,22 a titolo di "costi assicurativi rischio impiego";
- Euro 100,47 a titolo di "costi assicurativi rischio vita";
- Euro 258,75 a titolo di "spese di istruttoria";

oltre alla restituzione della penale per l'estinzione anticipata pari ad Euro 170,42, alla corresponsione delle spese legali - quantificate in Euro 200,00 o nella diversa misura equitativamente determinata dal Collegio - a agli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto:

- che il contratto di finanziamento prevede dei criteri di rimborso considerati validi dalla pronuncia n. 10003/16 del Collegio di Coordinamento;
- di aver effettuato un'equa riduzione del costo del credito retrocedendo quanto contrattualmente previsto in materia di estinzione anticipata;
- che le compagnie di assicurazione hanno effettuato il rimborso dei premi

assicurativi non goduti applicando i criteri di calcolo attuariali previsti dalle condizioni contrattuali, come sintetizzati nel Piano di rimborso in atti;

- ha rilevato la natura *up front* delle spese di istruttoria;
- ha osservato come la penale per l'estinzione anticipata sia stata applicata conformemente alla disciplina contrattuale e nel rispetto della normativa di settore.

L'intermediario ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

E' opportuno premettere che, con riferimento alla "Commissione rete distributiva", l'intermediario ha applicato per la sua liquidazione un criterio contrattuale di rimborso ritenuto valido dai Collegi ABF secondo l'orientamento consolidatosi prima della sentenza Lexitor della CGUE.

Per contro, a seguito della pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 il Collegio di Torino ha ritenuto di applicare (i) il criterio contrattuale con riferimento al 60% della suddetta commissione; e (ii) il criterio c.d. della "curva di interessi" per il restante 40%

In secondo luogo, con riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario ha dichiarato che le compagnie assicurative hanno rimborsato i relativi premi assicurativi non maturati sulla base dei criteri contenuti nel piano di rimborso in atti.

A supporto di quanto dichiarato la parte resistente ha prodotto evidenza di un bonifico con CRO dell'importo di Euro 127,79 e una lettera inviata dalla Compagnia assicurativa alla parte ricorrente circa un rimborso di Euro 75,82.

Per quanto riguarda la doglianza relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, si rileva che il ricorrente non ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione; sul punto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020) ha statuito che: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione"; allegazione che nel caso in esame non è stata fornita.

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che,

in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 616712014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,42%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,72%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissione rete distributiva 40%				691,20	Upfront	35,72%	246,91		246,91
commissione rete distributiva 60%				1.036,80	Criterio contrattuale	***	370,40	370,40	0,00
spese istruttoria				450,00	Upfront	35,72%	160,75		160,75
Totale				2.178,00					407,66

oltre a eventuali ulteriori oneri assicurativi non goduti e agli interessi legali.

Le spese di assistenza legale non sono dovute data la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 407,66, oltre agli ulteriori oneri assicurativi non goduti, da quantificarsi in base alle condizioni contrattuali, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA